



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO

M. 114/2020 P.R.O.V.

visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 (" Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ") convertito, con modificazioni, dalla legge 24-4-2020 n. 27;

visto il Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 (" Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 "), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;

visto il D.L. 19-5-2020 n. 34 (" Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ") convertito, con modificazioni, dalla legge 17-7-2020 n. 77;

visto il Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83 (" Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 "), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020 n. 124;

visto il Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125 (" Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 ") ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del COVID-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

visto il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che ha dettato " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante << Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 >>, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante << Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 >> " ;

visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

visto il Decreto-Legge 28-10-2020 n. 137 (" Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ") e, in particolare, gli artt. 23 e 24 di tale Decreto-Legge;

vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo 2020, che ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19, in sostituzione delle precedenti delibere del 5-3-2020 e dell'11-3-2020;

visto il D.L. 9-11-2020 n. 279;

B

viste le linee guida adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 4-11-2020;
visto il provvedimento presidenziale n. 59/2020 assunto in data 4-5-2020;
visto l'Accordo siglato in data 14-10-2020 tra il Ministero della Giustizia e le Organizzazioni sindacali in materia di ricorso al lavoro agile;
visto l'Accordo locale siglato con le OO.SS. territoriali e la RSU in data 6-11-2020;
considerati i risultati delle interlocuzioni informalmente avute con i magistrati, con il Dirigente amministrativo e con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;

DISPONE

- Adottarsi, per la trattazione degli affari giudiziari presso il Tribunale di Ascoli Piceno e presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno per il periodo decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 31-1-2021, le seguenti misure organizzative:

SETTORE CIVILE

- Le cause di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso in fase presidenziale, in considerazione delle previsioni normative in materia e della struttura stessa della relativa udienza, dovranno necessariamente essere trattate in aula, peraltro con le seguenti precisazioni: a) tutte le comparizioni dovranno avvenire in aula di ampie dimensioni, con frequente ed adeguata areazione della stessa all'interno dell'Ufficio e con il rispetto del distanziamento di almeno mt. 1,50 tra le varie persone presenti, distanziamento che dovrà essere osservato anche fuori dell'aula tra coloro che siano chiamati momentaneamente ad allontanarsi dalla stessa nel corso della comparizione; b) le udienze verranno fissate con distanziamenti temporali di trenta minuti l'una dall'altra; c) **sarà obbligatorio, per i partecipanti, l'uso di mascherine all'interno ed all'esterno dell'aula di udienza, previa igienizzazione delle mani**; d) le parti in attesa della chiamata per la comparizione successiva potranno rimanere nell'atrio dell'edificio o, in subordine e comunque qualora il numero dei presenti nell'atrio non consentisse o non consentisse più il necessario distanziamento di almeno mt. 1,50 tra loro, anche all'esterno del palazzo di giustizia e saranno, di volta in volta ed a turno, chiamate o dal servizio di vigilanza o dal personale di cancelleria;
- Le cause di separazione consensuale e divorzio congiunto saranno trattate, in caso di previa comunicazione congiunta delle parti ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D.L. 28-10-2020 n. 137, anziché in presenza con le forme e modalità di cui al punto precedente, nelle forme e modalità in detta disposizione normativa previste, ossia con il sistema della trattazione scritta con l'osservanza di quanto già specificamente previsto, al riguardo, nel Protocollo d'Intesa in materia civile stipulato, per la presente fase emergenziale, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno in data 9-4-2020; nel caso, viceversa, di udienza in presenza, sarà osservato un distanziamento temporale, di norma, di dieci minuti tra una comparizione e l'altra;
- Le cause collegiali in materia di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, di famiglia di fatto e minori saranno trattate, di regola e salva specifica e motivata segnalazione di segno diverso ad opera delle parti, con il sistema della trattazione scritta (art. 221, comma 4 del

D.L. n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020, quale richiamato dall'art. 23, comma 1 del D.L. n. 137/2020), previa delega istruttoria al relatore, secondo avviso che verrà per tempo depositato telematicamente e comunicato alle parti stesse in ciascun procedimento, con rimessione, poi, al collegio, da parte del relatore medesimo, della singola causa sia ai fini dei provvedimenti in ordine all'ammissione di eventuali mezzi di prova sia, al termine dell'istruttoria, ai fini della decisione finale; le altre udienze collegiali civili che non richiedano la presenza necessaria di soggetti diversi dai difensori delle parti saranno sostituite, previo apposito provvedimento del collegio, dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, il tutto secondo i tempi, le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 221, comma 4 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020, quale richiamato dall'art. 23, comma 1 del D.L. n. 137/2020, restando ferma la vigenza ed efficacia, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al Protocollo d'Intesa stipulato, per la presente fase emergenziale, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno in data 9-4-2020;

- Si raccomanda, in ogni caso, ai magistrati, professionali ed onorari, addetti al settore civile, in tutti i casi nei quali ciò sia normativamente consentito, di fare il massimo possibile ricorso al sistema dello svolgimento delle udienze con trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4 del D.L. 19-5-2020 n. 34 convertito dalla legge 17-7-2020 n. 77, così come richiamato dall'art. 23, comma 1 del D.L. 28-10-2020 n. 137; in tali casi, si conferma la validità ed operatività, in quanto compatibili con le disposizioni normative appena citate, delle disposizioni di cui al Protocollo d'Intesa in materia civile stipulato, per la presente fase emergenziale, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno in data 9-4-2020;
- Si raccomanda, altresì, ai magistrati, professionali ed onorari, addetti al settore civile, in tutti i casi nei quali sia normativamente consentito, sia su istanza delle parti sia, a seconda dei casi, previa acquisizione del preventivo consenso delle parti, di procedere alla trattazione delle udienze da remoto e mediante i collegamenti audiovisivi a distanza con il sistema Microsoft Teams (cfr. art. 221, commi 6 e 7 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020, così come richiamato dall'art. 23, comma 1 del D.L. n. 137/2020); anche in tal caso, si conferma la validità ed operatività, in quanto compatibili con le disposizioni normative appena citate, delle disposizioni di cui al Protocollo d'Intesa in materia civile stipulato, per la presente fase emergenziale, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno in data 9-4-2020;
- Si raccomanda, ancora, ai magistrati, professionali ed onorari, addetti al settore civile, in tutti i casi nei quali debba procedersi al giuramento del consulente tecnico d'ufficio, di fare il più ampio possibile ricorso alle modalità di cui all'art. 221, comma 8 del D.L. 19-5-2020 n. 34 convertito dalla legge 17-7-2020 n. 77, così come richiamato dall'art. 23, comma 1 del D.L. 28-10-2020 n. 137;
- I procedimenti già fissati per l'escussione di testi e/o per l'interrogatorio di parti o per altri incumbenti da svolgere necessariamente e normativamente in presenza nel periodo di vigenza del presente provvedimento dovranno, salvo specifici casi di urgenza da individuare caso per caso ad opera del singolo magistrato, essere rinviati a date successive al suddetto periodo, con provvedimenti di rinvio da adottare in via telematica;
- Nei procedimenti già fissati, in ciascuna singola udienza, per l'escussione di testi e/o per l'interrogatorio di parti o per altri incumbenti da svolgere necessariamente in presenza nel periodo di vigenza del presente provvedimento, le cui udienze, per ragioni di urgenza

individuare dal singolo magistrato interessato o evidenziate tempestivamente dalle parti, non possano essere differite, si dovrà adottare (se non già adottato) il sistema della fissazione dei singoli procedimenti per fasce orarie (fasce da prevedere anche, se del caso, nell'ambito dello stesso procedimento), avendo l'accortezza di far sì che il numero di atti istruttori da assumere per ciascun procedimento sia comunque sensibilmente contenuto e che, per quanto possibile, per ciascun atto istruttorio da assumere (ad es., esame di ciascun teste) sia individuato un orario di inizio definito, il tutto in modo da limitare al massimo la contemporanea presenza, non solo nell'aula di udienza, ma anche nei corridoi e, in generale, nel palazzo di giustizia, di più persone interessate, comunque, al medesimo procedimento che non possano, però, partecipare contemporaneamente all'udienza e da consentire, in parallelo, un servizio d'ordine e vigilanza all'ingresso più efficiente; in tutti tali casi, **sarà obbligatorio, per i partecipanti, l'uso di mascherine all'interno ed all'esterno dell'aula di udienza, previa igienizzazione delle mani e dovrà essere rispettato un distanziamento interpersonale, sia dentro che fuori dell'aula di udienza, di almeno mt. 1,50 tra le varie persone; le udienze, inoltre, saranno svolte, ove possibile, nelle aule di più ampie dimensioni presenti nell'Ufficio, con frequente ed adeguata areazione delle stesse;**

- Tutti i procedimenti civili da trattare in presenza e nei quali sarebbe ammessa, altresì, normativamente la possibile presenza del pubblico dovranno celebrarsi, in ogni caso, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, a porte chiuse ai sensi dell'art. 128 c.p.c. (cfr. art. 23, comma 3 del D.L. 28-10-2020 n. 137);
- Si invitano tutti i magistrati alla trattazione telematica delle istanze e si invitano il Foro e l'utenza in genere, laddove non sia già obbligatorio per legge, al deposito in via telematica delle istanze che intendano formulare;
- Si invitano, altresì, tutti i magistrati, professionali ed onorari addetti al settore civile, nel caso in cui si renda necessario procedere al rinvio di procedimenti, a disporre il rinvio medesimo con provvedimento telematico e non cartaceo.

SETTORE PENALE

- Si raccomanda a tutti i magistrati, professionali ed onorari, addetti al settore penale, nei casi in cui ciò sia normativamente possibile e tenuto, altresì, conto della consistenza dei ruoli di ognuno, l'utilizzo dello strumento di trattazione dell'udienza mediante collegamento da remoto (con videoconferenze e/o, a seconda dei casi, utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams), secondo i principi, le modalità ed i limiti fissati dall'art. 23, commi 4 e 5 del D.L. n. 137/2020;
- Resta ferma la vigenza, fino al 31-1-2021, nei limiti di applicazione in esso previsti e, comunque, per le parti compatibili con le disposizioni di cui all'art. 23, commi 4 e 5 del D.L. n. 137/2020, del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Ascoli Piceno, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e la Camera Penale di Ascoli Piceno in data 15-4-2020;
- Si raccomanda a tutti i magistrati, professionali ed onorari, addetti al settore penale, per tutti i procedimenti da trattare necessariamente e normativamente in presenza, di contenere, per ciascun procedimento, il numero e l'entità degli atti ed adempimenti istruttori da compiere, nonché di prevedere, comunque, fasce orarie di congrua ampiezza sia tra un procedimento e

l'altro, sia, per quanto possibile, per ciascun singolo atto istruttorio da assumere nell'ambito di uno stesso procedimento, il tutto in modo da limitare al massimo la contemporanea presenza, non solo nell'aula di udienza, ma anche nei corridoi e, in generale, nel palazzo di giustizia, di più persone interessate, comunque, al medesimo procedimento che non possano, però, partecipare contemporaneamente all'udienza e da consentire, in parallelo, un servizio d'ordine e vigilanza all'ingresso più efficiente; in tutti tali casi, **sarà obbligatorio, per i partecipanti, l'uso di mascherine all'interno ed all'esterno dell'aula di udienza, previa igienizzazione delle mani e dovrà essere rispettato un distanziamento interpersonale, sia dentro che fuori dell'aula di udienza, di almeno mt. 1,50 tra le varie persone; le udienze, inoltre, saranno svolte nelle aule di più ampie dimensioni presenti nell'Ufficio, con frequente ed adeguata areazione delle stesse;**

- Tutti i procedimenti penali da trattare in presenza e nei quali sarebbe ammessa, altresì, normativamente la possibile presenza del pubblico dovranno celebrarsi, in ogni caso, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3 c.p.p. (cfr. art. 23, comma 3 del D.L. 28-10-2020 n. 137);
- Si invitano, altresì, tutti i magistrati, professionali ed onorari, addetti al settore penale, sempre nel periodo fino al 31-1-2021 e nel caso in cui si renda necessario, comunque, procedere al rinvio di procedimenti, a disporre il rinvio medesimo, previa tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e celere pubblicazione sul sito del Tribunale di Ascoli Piceno, su indicazione del magistrato o collegio e per il tramite della cancelleria, dell'elenco del o dei procedimenti che saranno oggetto di rinvio in udienza, il tutto in modo da favorire la partecipazione all'udienza medesima di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell'Ordine, al solo scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale (cfr. linee guida del C.S.M. di cui alla delibera in data 4-11-2020).

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Per le deliberazioni civili e penali collegiali in camera di consiglio trova applicazione il disposto dell'art. 23, comma 9 del D.L. n. 137/2020;
Qualora per ciascuna udienza vi sia un consistente numero di procedimenti da trattare, tutti i magistrati addetti al settore civile e lavoro sono tenuti a consultare il proprio ruolo con congruo anticipo e ad adottare, in via telematica e qualora ritenuto necessario, eventuali provvedimenti di rinvio (per quelli collegiali con firma anche del Presidente del Collegio);
- Qualora per ciascuna udienza vi sia un consistente numero di procedimenti da trattare, i magistrati addetti al settore penale, a loro volta, sono tenuti a consultare, con congruo anticipo, i fascicoli penali loro assegnati e a comunicare alla cancelleria interessata, di volta in volta (per quelli collegiali d'intesa con il Presidente del Collegio), congruamente prima del giorno dell'udienza, i fascicoli concernenti i procedimenti da trattare e quelli da eventualmente rinviare, in modo da consentire alla cancelleria medesima, tempestivamente, di formare e comunicare, a sua volta, l'elenco dei procedimenti che, per ogni udienza, saranno trattati al Servizio di Sicurezza addetto al controllo circa l'accesso del pubblico al Tribunale e l'elenco di quelli che, invece, saranno rinviati in udienza, nonché di effettuare le comunicazioni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e la celere pubblicazione sul sito del Tribunale di Ascoli Piceno dei procedimenti da rinviare, per le ulteriori finalità di cui all'ultimo punto di cui sopra dedicato specificamente al " SETTORE PENALE ";

- Chiunque debba accedere per ragioni di udienza, alle sedi degli Uffici pure ivi indicati è tenuto a fornire agli addetti al Servizio di Sicurezza appositamente incaricati ed al personale di cancelleria incaricato la propria identità ed a indicare il numero di procedimento per il quale chiede di accedere ai locali dell'Ufficio onde consentire di verificare se quel determinato procedimento, civile o penale, rientri o meno tra quelli per i quali sia prevista la trattazione in aula in ogni singola giornata, con conseguente divieto di accesso a coloro che non siano interessati ad alcun procedimento o che siano interessati a procedimenti per i quali sono stati già disposti rinvii;
- Tutti i difensori, parti private, testi, CTU, periti, interpreti, eventualmente chiamati a partecipare alla singola specifica udienza dovranno garantire i necessari contingentamenti in modo da evitare assembramenti vicino all'aula di udienza, alle stanze dei Giudici e delle cancellerie o in altri luoghi all'interno dell'Ufficio; **gli stessi sono obbligati a sottoporsi al controllo della temperatura corporea mediante il termo scanner in uso all'ufficio, ad utilizzare gli appositi dispositivi igienizzanti presenti all'entrata ed in altri siti dei locali del Tribunale e ad indossare idonei dispositivi di protezione individuale (mascherine) per tutto il lasso di tempo legato alla loro permanenza;**
- Gli avvocati e, in genere, l'utenza che debbano compiere, all'interno degli Uffici del Tribunale, un qualsiasi altro atto o adempimento non di udienza, come da provvedimento n. 62/2020 dell'11 maggio 2020, che ha istituito un gestionale delle prenotazioni on line per una corretta gestione delle visite presso le cancellerie del Tribunale prevedendo che si proceda alle prenotazioni attraverso l'area riservata del sito del Tribunale di Ascoli Piceno, dovranno esibire al personale di vigilanza ed al personale di cancelleria la ricevuta dell'appuntamento in formato pdf onde consentire gli opportuni controlli prima di autorizzare gli accessi. Per gli uffici del Giudice di Pace e dell'Unep è sufficiente prendere per via telematica o per via telefonica apposito appuntamento con il relativo ufficio di interesse. Si ribadisce che tutte **le istanze di natura processuale o procedimentale inerenti le varie cancellerie civili dovranno essere trasmesse, sempre tramite PCT, agli ordinari applicativi in uso e non inviate via PEC (ad es.: richieste di formule esecutive; richieste di visioni di atti o fascicoli; richieste di restituzione di fascicoli di parte, etc.);**
- Si confermano gli ordinari orari di apertura al pubblico degli uffici di cancelleria atteso che una eventuale riduzione di tali orari potrebbe comportare il rischio di assembramenti;
- Si dispone, infine, che i tirocini ex art. 73 del D.L. 21-6-2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 siano svolti, durante il periodo di vigenza del presente provvedimento e per quanto possibile, con modalità da remoto.

Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al Presidente della Corte di Appello di Ancona, al Procuratore Generale della Repubblica presso detta Corte, ai magistrati, togati ed onorari, in servizio presso il Tribunale di Ascoli Piceno, ai magistrati in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, al Procuratore della Repubblica in sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, alla Camera Penale di Ascoli Piceno, al Dirigente amministrativo in sede, a tutte le Cancellerie dei due Uffici di cui sopra, alla RSU ed alle OO.SS. territoriali.

Dispone, altresì, che il provvedimento medesimo sia comunicato all'indirizzo istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura: protocollo.csm@giustiziacert.it

Ascoli Piceno, 13-11-2020.

Il Presidente del Tribunale

(dott. Luigi Cirillo)




DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 13-11-2020

Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Maria Pia De Carolis